

8^a Commissione del Senato

Ambiente, Transizione ecologica
Energia, Lavori pubblici,
Comunicazioni, Innovazione tecnologica

Padova, 12 settembre 2023
Prot. 20230912 - 01 - AP - SP

a mezzo email

commissione8@senato.it

Oggetto: **DDL Senato 854 (Decreto Legge 104/2023 - Decreto Asset). Contributo FIAP sull'articolo 20 – Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto**

La premessa

La FIAP ha accolto con favore la richiesta di contributo scritto sul DDL in oggetto, ricevuta dalla 8^a Commissione del Senato, che si concentrerà sull'articolo 20 – Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto, che prevede l'esclusione del settore dell'autotrasporto merci dalle competenze dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Un argomento, anzi, una criticità, da alcuni anni oggetto dell'attenzione di questa Federazione, che ha sostenuto, a far data dal 2017, le molte azioni di contrasto, attivate anche in chiave collettiva da molti organi di rappresentanza del settore, alla richiesta da parte dell'ART, del versamento del contributo alle imprese di autotrasporto. Azioni intraprese proprio in virtù e nella consapevolezza dell'attività di regolazione e controllo già da anni svolta dal Ministero dei Trasporti e dall'Albo Nazionale delle Imprese di Autotrasporto.

Azioni che parevano aver sortito effetto positivo quando le sentenze emesse sulla questione dalla Corte Costituzionale nel 2017 e le molte pronunce del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte sulla questione – competente in quanto l'Autorità ha la propria sede a Torino - sembravano aver avviato il tutto verso una soluzione ottimale per le imprese di Autotrasporto.

Invece, l'emanazione nel 2018 del cosiddetto Decreto Morandi, ha cambiato lo scenario. Una modifica alla norma in vigore in materia– *l'articolo 37 - Liberalizzazione del settore dei trasporti - comma 6 - lettera b) del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214* – che ha esteso l'onere del pagamento del contributo - *fino ad allora imputabile ai “gestori” delle infrastrutture e dei servizi regolati* – ai (generici) operatori economici operanti nel settore trasporto. Una ridefinizione ampliata dei soggetti interessati dall'onere, che ha aggiunto ai “gestori” delle infrastrutture (autostrade, porti, interporti, aeroporti) anche i “fruitori” delle stesse ricomprendendo, inevitabilmente, l'autotrasporto su strada (1).

FIAP

SEDE LEGALE E OPERATIVA

PADOVA
Via della Croce Rossa, 42
35129 Padova (PD)

C.F. 970 288 00 585

SEDE ISTITUZIONALE

ROMA
Via degli Uffici del Vicario, 43
00186 Roma (RM)

E. segreteria@fiapautotrasporti.it
T. +39 049 78 48 900

ALTRA SEDE OPERATIVA

CESENA
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

Pec fiap@pec.it
www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap
848.001.094
chiediafiap@fiapautotrasporti.it



FIAP®

Federazione
Italiana
Autotrasportatori
Professionali

DRIVING INNOVATION TOGETHER

Tutto ciò, nonostante una ulteriore pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte degli ultimi mesi dell'anno 2019, tra le motivazioni evidenziasse proprio la differenza tra "soggetti regolati" e "soggetti beneficiari" delle funzioni regolatorie dell'Autorità che, in assenza di concrete attività e azioni di regolazione, non poteva essere superata attraverso l'uso di definizioni generiche dell'ambito di applicazione dei provvedimenti (operatori economici operanti nel settore del trasporto). Un esercizio verbale che ha trasformato il "contributo" in una mera "tassa" per l'esercizio dell'attività.

Già in quel momento, la FIAP aveva evidenziato, in una nota pubblicata sul proprio sito in data 19 novembre 2019 – Contributo ART – Il TAR Piemonte dà ragione all'Autotrasporto (2) - la necessità di un intervento politico-istituzionale teso ad eliminare il continuo ricorso alla giustizia amministrativa, perché solo una norma di pari rango a quella introdotta con il Decreto Genova poteva risolvere la questione.

Poi, una serie di sentenze pronunciate dal Consiglio di Stato nella prima settimana del 2021 – ed in modo specifico una pronunciata nei primi giorni del mese di gennaio dell'anno (3) – hanno indicato l'obbligo di versare il contributo interessa anche l'autotrasporto, la logistica, e vettori marittimi, aerei e terminalisti portuali, anche se, di fatto, tale onere, è divenuto concreto a partire dall'anno 2019. Un "cambio di rotta" legato sostanzialmente agli effetti della modifica introdotta con il sopracitato Decreto Genova.

L'esclusione introdotta nel Decreto Asset: osservazioni e considerazioni

La FIAP, in qualità di Associazione di rappresentanza degli interessi del settore, in attività da più di 70 anni e presente nelle Commissioni istituite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nell'Albo Nazionale delle Imprese di Autotrasporto, non può che essere favorevole alla esclusione prevista nell'articolo 20, confermando e riconoscendosi pienamente nelle attività e nelle funzioni, già svolte a livello ministeriale, alle quali è anche chiamata a partecipare e fornire il proprio contributo. Tenuto conto, tra l'altro, che trattasi di una attività fortemente regolata da leggi, regolamenti e direttive unionali, in ambito tecnico, sociale e amministrativo e che agisce in un libero mercato dei servizi, e nel rispetto del principio della libera circolazione delle merci e delle persone, fondante l'Unione Europea.

Tuttavia, alla Federazione preme svolgere le seguenti osservazioni e considerazioni, espresse non in ordine di importanza e priorità, che prendono spunto sia dalla conoscenza della materia e del settore, sia dalla lettura dei documenti di supporto alla discussione del provvedimento disponibili nella scheda del DDL 854 del Senato:

a) non si ritiene corretto e coerente che l'esclusione del settore autotrasporto merci e la conseguente soppressione del contributo, siano attive dalla data di entrata in vigore del decreto, proprio in virtù di quanto descritto in premessa, e soprattutto delle attività storicamente svolte dal Ministero dei Trasporti e dall'Albo Nazionale delle Imprese di Autotrasporto.

FIAP

SEDE LEGALE E OPERATIVA

PADOVA
Via della Croce Rossa, 42
35129 Padova (PD)

C.F. 970 288 00 585

SEDE ISTITUZIONALE

ROMA
Via degli Uffici del Vicario, 43
00186 Roma (RM)

E. segreteria@fiapautotrasporti.it
T. +39 049 78 48 900

ALTRA SEDE OPERATIVA

CESENA
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

Pec fiap@pec.it
www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap
848.001.094
chiediafiap@fiapautotrasporti.it



FIAP®

Federazione
Italiana
Autotrasportatori
Professionali

DRIVING INNOVATION TOGETHER

Ente, quest'ultimo, al quale le Imprese già versano un contributo di iscrizione calcolato sulla base della propria capacità di trasporto;

b) l'affermazione di cui al punto a) si rafforza tenuto conto anche del fatto che trattasi di un assoggettamento delle Imprese ad un contributo che ha colpito l'utilizzo di infrastrutture, come le autostrade, per le quali le stesse hanno pagato e pagano un pedaggio (elevato), e che per effetto di norme sulla sicurezza stradale e sociale - *che sostengono lo spostamento del traffico pesante dalle strade cosiddette statali e urbane, alle autostrade* - ottengono un rimborso di quanto pagato;

c) è bene precisare che il contributo richiesto dall'Autorità, per effetto delle delibere e delle determinate da essa emanate, che contengono soglie di esenzione legate alla dimensione del fatturato, si è sempre proiettato sulle Aziende del settore che si sono strutturate crescendo nel tempo, investendo soprattutto nella qualità dei servizi a vantaggio dei propri clienti e degli utenti finali. Una penalizzazione economica, rispetto ad una concreta ed evidente crescita;

d) l'indicazione riportata nella documentazione di supporto ai lavori del Senato di precisazione che i contributi versati dalle imprese non sono mai stati incassati dall'Autorità anche in ragione del fatto che nelle annualità 2021, 2022 e 2023, il legislatore ha disposto l'esonero dal pagamento del contributo, non risolve il fatto che alcune imprese, nell'osservanza delle disposizioni dell'Autorità emanate anno per anno, e del ritardo nell'emanazione dei provvedimenti di esonero rispetto alla data di versamento della prima parte del contributo (generalmente tra il 28 ed il 30 aprile dell'anno di competenza), hanno comunque versato migliaia di euro attraverso la procedura attivata dall'ART. **Questi "contributi" versati, e mai incassati dall'Autorità devono essere "restituiti" alle Imprese, indipendentemente dalla data di entrata in vigore dell'articolo del provvedimento in esame. A fronte della testimonianza del pagamento effettuato si suggerisce l'attivazione di un processo che permetta alle Imprese di utilizzare tali versamenti come crediti di imposta. Per questo motivo si ritiene che l'approvazione dell'articolo 20 non esaurisca l'argomento;**

e) **occorre tener presente che molte delle attività di autotrasporto, identificabili con un codice di attività ATECO specifico (Codice 49), siano accompagnate da attività di logistica (Codice 52) accessorie e complementari all'organizzazione dei servizi per i propri Clienti e utenti finali.** In tal senso, facendo attenzione al contenuto delle delibere e delle determinate emanate dall'Autorità, che individuano nei "centri di movimentazione delle merci" – specificando negli interporti e negli operatori della logistica i soggetti ivi ricompresi – l'esclusione delle sole attività di autotrasporto stradale avrebbe un effetto parziale sulle imprese strutturate assoggettate a contribuzione. Con tutto ciò che ne consegue, in termini di azioni dell'Autorità rispetto alle Imprese in merito al chiarimento delle attività svolte, obbligo di dichiarazione con tanto di relazioni dei revisori dei conti a confermare l'esclusione di valori dal fatturato di riferimento per il calcolo del contributo. Una situazione che genera uno scenario di continua conflittualità tra ART e la singola Azienda. **L'esclusione delle attività codice ATECO 52 parrebbe essere la soluzione a completamento del provvedimento. Tra l'altro, tenendo presente che trattasi di attività normative e regolamentate, oggetto di libero mercato;**

FIAP

SEDE LEGALE E OPERATIVA

PADOVA
Via della Croce Rossa, 42
35129 Padova (PD)

C.F. 970 288 00 585

SEDE ISTITUZIONALE

ROMA
Via degli Uffici del Vicario, 43
00186 Roma (RM)

E. segreteria@fiapautotrasporti.it
T. +39 049 78 48 900

ALTRA SEDE OPERATIVA

CESENA
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

Pec fiap@pec.it
www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

848.001.094

chiediafiap@fiapautotrasporti.it

Conclusioni

È emersa sin dalle prime osservazioni della questione “contributo ART”, di qualche anno fa, la criticità dell’argomento che ha assunto, nel tempo, toni forti e prese di posizione anche dure, al punto che FIAP, nonostante i rapporti aperti con l’Ente, ha deciso di NON assecondare alle sue richieste di contributi conoscitivi (4) per evitare suggerimenti, nemmeno tanto occulti, di possibili direttrici di attività. Una scelta leale rispetto alle Imprese ed al settore rappresentato nel suo complesso: il trasporto e la logistica.

La FIAP ribadisce, quindi, la validità del provvedimento di esclusione come previsto nell’articolo 20 del DDL in oggetto, ma non ritiene esaurita la sua azione di lobby rispetto all’argomento e si rende disponibile per ulteriori approfondimenti e su ogni argomentazione concernente il settore nel suo complesso.

Si ringrazia nuovamente l’8^a Commissione del Senato per il coinvolgimento.

Si autorizza la pubblicazione del presente contributo sul sito del Senato

**Il Segretario generale FIAP
Alessandro Peron**



*** _ ***

Riferimenti

(1) Le differenze tra l'articolo 37 precedente e quello uscito dal Decreto Genova - Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 226 del 28 settembre 2018), coordinato con la legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130

Art. 16

Competenze dell’Autorità di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale.

Articolo 37 - Liberalizzazione del settore dei trasporti - comma 6 - lettera b) - formulazione ante modifica

Alle attività di cui al comma 3 del presente articolo si provvede come segue:

- OMISSIS -

"b) mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivanti dall’esercizio delle attività svolte percepiti nell’ultimo esercizio. Il contributo è determinato annualmente con atto dell’Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’atto, possono essere formulati rilievi cui l’Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l’atto si intende approvato. Ai fini dell’esercizio delle competenze previste dal

FIAP

SEDE LEGALE E OPERATIVA

PADOVA
Via della Croce Rossa, 42
35129 Padova (PD)

C.F. 970 288 00 585

SEDE ISTITUZIONALE

ROMA
Via degli Uffici del Vicario, 43
00186 Roma (RM)

E. segreteria@fiapautotrasporti.it
T. +39 049 78 48 900

ALTRA SEDE OPERATIVA

CESENA
Via dell’Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

Pec fiap@pec.it
www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap
848.001.094
chiediafiap@fiapautotrasporti.it



presente articolo l'Autorità provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili a legislazione vigente."

Articolo 37 - Liberalizzazione del settore dei trasporti - comma 6 - lettera b) - formulazione post modifica

Articolo 37 - Liberalizzazione del settore dei trasporti - comma 6 - lettera b) - formulazione post modifica, introdotta con il Decreto Genova - D.L. 28 settembre 2018, n. 109 coordinato con le modifiche introdotte dalla Legge di conversione n. 16 novembre 2018, n. 130, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2018, n. 269.

"all'art. 37, comma 6, lettera b), il primo periodo è sostituito dai seguenti: «mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione»;

(2) <https://www.fiapautotrasporti.it/le-ultime-notizie/contributo-art-il-tar-piemonte-da-ragione-allautotrasporto/>

(3) <https://www.fiapautotrasporti.it/le-ultime-notizie/contributo-art-lautorita-di-regolazione-dei-trasporti-potra-richiedere-il-contributo-allautotrasporto/>

(4) <https://www.fiapautotrasporti.it/le-ultime-notizie/la-fiap-ha-deciso-di-non-assecondare-lindagine-conoscitiva-dellart/>

FIAP

SEDE LEGALE E OPERATIVA

PADOVA
Via della Croce Rossa, 42
35129 Padova (PD)

C.F. 970 288 00 585

SEDE ISTITUZIONALE

ROMA
Via degli Uffici del Vicario, 43
00186 Roma (RM)

E. segreteria@fiapautotrasporti.it
T. +39 049 78 48 900

ALTRA SEDE OPERATIVA

CESENA
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

Pec fiap@pec.it
www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap
848.001.094
chiediafiap@fiapautotrasporti.it